

CAMERA DEI DEPUTATI N. 844

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI,
CASTELLINA, MAGRI**

Presentata il 15 novembre 1983

**Norme sulla formazione ed il reclutamento
del personale docente nella scuola pubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno degli aspetti principali della crisi della scuola italiana riguarda la politica del personale.

Non serve infatti — come da più parti si fa — cercare giustificazione nelle disfunzioni del mercato del lavoro intellettuale, senz'altro macroscopiche ma ininfluenti rispetto ai problemi propri della pubblica amministrazione. All'opposto, pare ai proponenti che sia proprio un'errata politica del personale nella scuola, a fronte degli accresciuti ambiti e competenze delle strutture formative scolastiche, la causa più importante della crisi attuale. Non casualmente, le tesi giustificazioniste hanno tutte un punto di caduta di carattere conservatore, sia nel riproporre canali formativi « privilegiati » sia nel proporre addirittura un rafforzamento della scuola privata.

La legge 20 maggio 1982, n. 270, ha cercato di porre rimedio ad alcuni dei più

evidenti punti di crisi nella disciplina del reclutamento nei vari ordini e gradi della scuola pubblica. In questa legge, tuttavia, non pochi già all'indomani della sua approvazione hanno individuato limiti evidenti e difetti, tali da generare ingiustificate disparità di trattamento. Un primo limite è stato visto nella scarsa tutela della scuola pubblica — anche attraverso i meccanismi del reclutamento — rispetto alla scuola privata; un altro nel respiro congiunturale eccessivamente asfittico, che non dà risposta a problemi di più lunga durata; un altro infine in specifici meccanismi, i quali non a caso hanno generato un vasto contenzioso, che tuttora è lungi dall'essere risolto. La stessa presentazione di numerose proposte di legge modificative di quella legge costituisce a nostro avviso riprova dei limiti della legge n. 270 del 1982.

La presente proposta si muove — analogamente alle altre — in direzione di una correzione delle norme riguardanti il reclutamento. Con ciò tuttavia non si vuole nascondere come esistano, al di là della risoluzione di specifiche « ingiustizie », problemi assai gravi in tema di reclutamento anche e soprattutto in una prospettiva più lunga.

Il meccanismo concorsuale è — a nostro parere — inadeguato a sciogliere adeguatamente il nodo reclutamento-formazione. Il motivo è semplice, e lo si è visto nell'attuazione dei *maxi*-concorsi per i docenti: si prescinde totalmente dall'affrontare il fatto che si verifichi, come normale gestione della scuola, il ricorso a personale precario, con numerosi anni di servizio, senza che questo abbia alcuna certezza ed adeguata formazione, al fine di un miglioramento qualitativo della scuola stessa. La soluzione — ricercata negli anni '70 attraverso i « corsi abilitanti » — ha prodotto, proprio per il carattere occasionale e sperimentale di quei corsi, più una segmentazione di « titoli » (abilitati, non-abilitati) che altro.

La farriginosità dei meccanismi, la magmaticità delle norme, l'iniquissima rivalutazione dei titoli di servizio per i docenti di scuole non statali, hanno più accresciuto i problemi che risolverli. Il concorso, intervenendo su una situazione data, ha operato una « infornata » senza alterare i principi regolatori del sistema.

È necessario pertanto porsi la questione di una effettiva riforma, che colga il senso essenzialmente positivo di corsi di formazione a fini abilitativi, come è seppur parzialmente indicato nei primi due articoli della presente proposta. Tali corsi di formazione, annuali e gestiti dalle università, costituiscono a nostro avviso l'unica alternativa ai meccanismi concorsuali, l'unica possibilità concreta di formazione del personale educativo e di miglioramento qualitativo della scuola stessa. Non nascondiamo certo come tale sistema di formazione dovrebbe intrecciarsi non solo con la questione del reclutamento, ma innestarsi nel rinnovamento reale delle strutture formative, mediante

la revisione stessa del servizio, e l'introduzione del cosiddetto « anno sabbatico » come norma generale, e non come esclusivo appannaggio di aree particolari di docenti come l'attuale normativa di dettaglio consente, con i rilevanti ed impliciti privilegi che ne conseguono.

Il titolo II della proposta di legge riguarda essenzialmente modifiche all'attuale normativa in tema di reclutamento. Il contenzioso sorto sulla base della legge n. 270 del 1982 è l'elemento da cui i proponenti hanno tratto motivo per la modifica della stessa legge. Il contenzioso che verrebbe risolto riguarda:

a) tutti gli insegnanti non abilitati che hanno partecipato con riserva alle varie sessioni di esame ai fini abilitativi;

b) gli *ex* incaricati che non hanno superato le prove abilitanti *ex* legge 270;

c) i docenti di educazione fisica provvisti di titolo di studio;

d) i supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi.

A partire dall'anno accademico scolastico 1981-1982, con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazione, nella legge 24 luglio 1981, n. 392, si è fatto divieto ai provveditorati agli studi di conferire incarichi. In sostituzione di questi ultimi, si è previsto il conferimento, con nomina del provveditore, della « supplenza annuale » su cattedra vacante.

Ne è derivato che gli insegnanti che avevano presentato domanda ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 (di durata biennale) e che erano giunti ai vertici delle graduatorie provinciali compilate in base ai titoli (laurea, abilitazione all'insegnamento, idoneità al concorso, pubblicazioni) ed agli anni di servizio, sono stati nominati « supplenti annuali », con uno stato giuridico in tutto simile a quello degli incaricati.

La legge 20 maggio 1982, n. 270, malgrado si proponesse « l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale esi-

stente », e malgrado all'articolo 589, primo comma, reciti: « (...) le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge », non ha preso in considerazione, ai fini dell'immissione in ruolo, gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della legge, anche in virtù della domanda presentata, avevano una giusta e legittima aspettativa di essere considerati incaricati e quindi, come tali, immessi in ruolo. Il fatto che moltissimi di questi docenti abbiano aperto un vasto contenzioso in sede giurisdizionale-amministrativa, e che molti TAR abbiano emesso sentenze favorevoli all'equiparazione agli incaricati, è, a giudizio dei proponenti, assai significativo. Le sentenze hanno in sostanza ribadito quanto segue: il rapporto continuativo del supplente annuale ha le medesime caratteristiche del rapporto instaurato dall'amministrazione con l'incaricato, da cui differisce in sostanza soltanto per il diverso *nomen juris*.

Ragioni di equità, non disgiunte peraltro da delicati riflessi sul piano della costituzionalità prodotti dall'articolo 3 del decreto-legge precedentemente citato, consigliano pertanto una modifica della normativa contenuta nella legge n. 270. Quest'ultima, d'altronde, proponendosi di dare sistemazione al precariato esistente al momento della sua entrata in vigore, presenta la contraddizione di fissare all'anno scolastico 1980-1981 il « terminale » per la sanatoria, escludendo quegli insegnanti in attività su nomina del provveditore nell'anno scolastico 1981-1982, cioè nell'anno più probante ai fini della rilevazione del personale precario effettivamente esistente.

Inoltre, allo scopo di contemplare la molteplicità delle categorie e la multiformità delle situazioni, si è prodotta un'articolazione farraginosa, tale da contraddire lo stesso disegno perseguito dal legislatore. Basti ricordare l'articolo 39 (riguardante il personale delle libere attività complementari, ed i soggetti di cui alla

legge n. 90 del 1969, ed al decreto ministeriale 3 agosto 1979, indifferentemente se con nomina dei presidi o dei provveditori); l'articolo 41 (riguardante gli « esperti » negli istituti tecnici e professionali); l'articolo 43 (riguardante i docenti di educazione fisica senza titolo); l'articolo 44 (riguardante i docenti di educazione musicale); l'articolo 46 (docenti dei corsi CRACIS ed educazione popolare).

In tutti i casi citati sono previsti meccanismi al fine di garantire l'immissione in ruolo, anche in soprannumero ed anche in assenza di titolo di abilitazione o di laurea o con limitato numero di anni di servizio nella scuola pubblica. Tali meccanismi, ad avviso dei proponenti, ingenerano disparità di trattamento assai vistose nei confronti di altre categorie del personale, che vantano numerosi anni di servizio nella scuola pubblica, e spesso titoli superiori.

Ci si riferisce in particolare ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e che, pur avendo prestato il loro servizio per più di un quinquennio, non hanno ottenuto il formale riconoscimento di tale attività sotto forma di incarico. La disparità di trattamento non è motivata da diversità sostanziale di situazioni, ma da elementi formali, tali da suscitare fondati dubbi di costituzionalità. Mentre infatti gli articoli citati prevedono meccanismi di immissione in ruolo immediata, o comunque di mantenimento in servizio sino a tale momento, gli articoli 27, 31 e 38 (riguardanti rispettivamente scuola materna, elementare e secondaria superiore) prevedono che gli abilitati che abbiano svolto un anno di servizio non di ruolo negli anni scolastici 1978-1978, 1979-1980, 1980-1981, più un anno non di ruolo nel quinquennio antecedente il 10 settembre 1980, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli nelle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi nel sessennio antecedente il 10 settembre 1980, hanno diritto ad una

riserva del cinquanta per cento dei posti da conferire con il concorso ordinario, oppure ad una immissione in ruolo nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili, a far data dall'anno scolastico 1985-1986. L'ingiustizia è grave ed evidente: non solo rispetto alle categorie di cui al titolo III della legge, ma anche nella disparità di trattamento tra idonei ed abilitati.

La presente proposta di legge si propone di ristabilire parità di condizioni tra il personale di cui agli articoli 27, 31 e 38, ed il personale abilitato che possa provare l'effettivo ed attuale svolgimento del servizio.

Con la modifica all'articolo 57 della legge n. 270, si provvede alla equiparazione dei supplenti annuali nominati dai provveditori per l'anno scolastico 1981-1982 agli incaricati con nomina dell'anno scolastico 1980-1981, riconoscendo i diritti acquisiti per titoli e servizio. Con ciò, ad avviso dei proponenti, si sanerebbero i problemi di costituzionalità aperti dal decreto-legge del 1981, oltre al vasto e significativo contenzioso aperto in sede giurisdizionale amministrativa.

Con le modifiche agli articoli 27, 31 e 38, si intende eliminare ingiustificate disparità di trattamento, ai danni soprattutto di una fascia di precariato presente nel centro-sud che, per situazioni strutturali locali, pur essendo in possesso dei titoli necessari e di numerosi anni di servizio, non ha avuto nomina dai provveditori, a differenza del personale in servizio prevalentemente al nord del paese.

Tali squilibri territoriali non vanno risolti ai danni del personale, ma con una migliore politica scolastica complessiva.

Si è disciplinata inoltre l'ipotesi relativa a quei docenti che, pur forniti del titolo di abilitazione, non possono vantare lo svolgimento del servizio per periodi superiori a 180 giorni: per essi si è prevista un'immissione in ruolo graduale.

Si intende infine tutelare il diritto al mantenimento in servizio per gli incaricati aventi titolo alla partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazio-

ne, di cui agli articoli 24, 25, 36 e 37 della legge n. 270.

In assenza di necessarie e tempestive modifiche, al fine di eliminare le sperequazioni, disparità di trattamento, ingiustizie, i meccanismi messi in atto dalla legge hanno generato nuovi soggetti di precariato. Ciò è accaduto in particolare con l'articolo 76. La nostra proposta ne vuole tener conto, e pertanto prevede all'articolo 2 che gli insegnanti abilitati che abbiano prestato servizio nella scuola pubblica per almeno tre anni, e soltanto per essi, una graduale immissione in ruolo. Con questo, non secondariamente, si ribadisce un principio, che solo il servizio prestato nella scuola statale deve poter essere computato ai fini del punteggio e dell'immissione in ruolo della stessa. Tale principio viene ribadito in maniera esplicita nell'articolo 14 della presente proposta di legge, che opera — fatti salvi i diritti acquisiti del personale docente di ruolo — una distinzione necessaria tra servizio prestato nella scuola non statale (che com'è noto ha propri criteri di reclutamento) e servizio nella scuola pubblica.

Con la modifica dell'articolo 13 e l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge n. 270 si vuole da un lato aumentare il numero di docenti destinati a far parte delle « dotazioni organiche aggiuntive », per adeguare effettivamente il servizio della scuola statale a finalità di carattere sociale (tempo pieno, integrazione, 150 ore, educazione permanente), e dall'altro inibire l'utilizzo del suddetto personale per supplenze brevi, con grave distorsione delle finalità stesse della dotazione aggiuntiva.

L'utilizzo del personale è oggetto anche dell'articolo 17 della presente proposta di legge, suppressivo dell'articolo 17 della legge n. 270, e tendente ad inibire l'estendersi dello straordinario.

Altre norme riguardano il numero degli alunni per classe, che si è inteso modificare in relazione all'esigenza di effettiva funzionalità dell'insegnamento. A questo proposito, è da rilevare come la deroga — di recente riproposta con il decreto n. 463 — costituisca una grave distorsione alle

stesse finalità per le quali esiste per legge la fissazione del numero ottimale di alunni per classe. Il fatto poi che si proceda alla deroga all'interno di manovre atte al contenimento della spesa pubblica non giustifica, ma aggrava il carattere di siffatti provvedimenti.

Nell'ambito del titolo III, la norma riguardante il regime fiscale della scuola non statale tende a ristabilire equità, nonché ad eliminare un fattore di erosione fiscale privo di effettive giustificazioni.

I proventi assicurati dall'applicazione della norma suddetta saranno finalizzati

a copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente proposta di legge.

In conclusione questa proposta di legge, oltre a perseguire fini di equità, tiene conto dei limiti della legge sul reclutamento nella scuola statale, che oggi vengono riproposti nella loro drammaticità dall'insufficienza degli stanziamenti, nel perdurante disagio dei lavoratori della scuola, nello scadimento del servizio come inevitabile punto di caduta della grave crisi nel governo della scuola, che mai come ora appare profonda e rischia di divenire irreversibile.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CORSI DI FORMAZIONE

ART. 1.

(Corsi di formazione).

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono istituiti, con decreto annuale del Ministro della pubblica istruzione, corsi di formazione gestiti dalle università.

I corsi di cui al precedente comma devono mirare alla formazione didattica e metodologica nelle specifiche discipline, oltre ad una più generale preparazione psico-pedagogica.

Sono ammessi a far parte dei corsi di cui al presente articolo i docenti di cui agli articoli 24, 25, 36 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sprovvisti di abilitazione, i docenti cui sia stata conferita supplenza annuale ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge, nonché i docenti che abbiano svolto almeno due anni di servizio nella scuola pubblica nel sessennio antecedente, di cui almeno uno nel biennio antecedente la data di inizio del corso di formazione.

ART. 2.

(Docenti in possesso di abilitazione).

Gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, comunque ottenuta, e che abbiano svolto due anni di servizio anche non continuativi nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1982-1983 nella scuola pubblica, sono immessi in ruolo, in ambito provinciale, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1983-1984, nell'ordine in cui sono collocati in apposite gra-

duatorie di merito, compilate sulla base dei titoli e del servizio effettivamente prestato nella scuola pubblica.

Gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, comunque ottenuta, e che abbiano svolto negli anni scolastici 1982-1983 e 1983-1984 due anni di servizio presso la scuola pubblica hanno diritto ad essere immessi gradualmente in ruolo, in ambito provinciale, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1984-1985.

Per il riconoscimento e la valutazione degli anni di servizio vale quanto previsto dall'articolo 3, comma primo, della presente legge.

ART. 3.

(Docenti non forniti di abilitazione).

I docenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e quelli di cui agli articoli 36 e 37 della medesima legge, i quali non abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi rispettivamente degli articoli 23 e 35 della medesima legge, hanno titolo ad essere riassunti nella provincia, nell'anno scolastico 1983-1984, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1981-1982, salvo il diritto al completamento d'orario, mantenendo il medesimo stato giuridico precedente e con riconoscimento della continuità economica.

I docenti di cui al primo comma sono mantenuti in servizio sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da formare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

TITOLO II

NORME DI RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE
NELLA SCUOLA PUBBLICA

ART. 4.

(Anni di servizio).

Gli anni di servizio di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno scolastico.

Il riconoscimento di 180 giorni di servizio effettivo come anno di servizio comporta la corresponsione della retribuzione per l'intero anno scolastico. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.

ART. 5.

(Dotazioni organiche aggiuntive).

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 10 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge ».

ART. 6.

*(Utilizzazione del personale
delle dotazioni organiche aggiuntive).*

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è abrogato.

ART. 7.

*(Sessione riservata per l'abilitazione
nella scuola materna).*

Il quarto comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al primo comma sono ammessi gli insegnati delle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981, e gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1981-1982, in qualità di supplenti annuali con nomina del provveditore ».

ART. 8.

*(Insegnanti abilitati
della scuola materna).*

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente la data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno diritto ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-1983/1983-1984.

ART. 9.

*(Insegnanti supplenti
nella scuola elementare).*

Il secondo comma dell'articolo 31, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno diritto ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-1983/1983-1984 ».

ART. 10.

*(Sessione abilitativa
per le scuole secondarie).*

Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981, e gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1981-1982, in qualità di supplenti annuali con nomina del provveditore ».

ART. 11.

*(Supplenti abilitati
nella scuola secondaria,
nei licei artistici
e negli istituti d'arte).*

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie o nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente la data del 10 settembre 1981 hanno diritto ad essere immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie provinciali degli aspiranti agli incarichi e supplenze per il biennio 1982-1983/1983-1984.

ART. 12.

(Docenti di educazione fisica).

Il quinto comma dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« I docenti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui all'articolo 38. I dispositivi di cui al presente articolo si applicano anche ai docenti di educazione fisica forniti di titolo di studio ma sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento ».

ART. 13.

(Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981).

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Il personale docente educativo, di cui ai capi I, II, III, V del precedente titolo II, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, od a cui sia stata conferita, a partire dall'anno scolastico 1981-1982, supplenza ai sensi del precedente articolo 15, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980, rispettando, nell'immissione in ruolo nell'ambito provinciale, le relative precedenze ».

TITOLO III

NORME CONCERNENTI LA SCUOLA
NON STATALE

ART. 14.

(Valutazione del servizio).

Con decorrenza dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge il servizio prestato in scuole non statali pareggiate o legalmente riconosciute in nessun caso può essere riconosciuto come titolo di servizio ai fini dell'insegnamento nella scuola pubblica di ogni ordine e grado.

La norma di cui al precedente comma non si applica al personale docente di ruolo nella scuola pubblica.

ART. 15.

(Regime fiscale delle prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciute, nonché delle lezioni private di insegnamento).

Le operazioni di cui al numero 20) dell'articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E COPERTURA FINANZIARIA

ART. 16.

(Limiti numerici per classe).

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 20 bambini ed un numero minimo di 10 bambini. Nelle scuole di ogni altro tipo e grado il numero massimo di alunni per classe è fissato in 25 e il numero minimo in 15 ».

ART. 17.

(Supplenze non inferiori a sei giorni).

L'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativo alle supplenze brevi è abrogato.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i maggiori introiti assicurati dalla norma di cui all'articolo 15.